

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
VERBANO CUSIO OSSOLA**

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 95 DEL 24 MAGGIO 2010

OGGETTO: Regolamento conferimento incarichi di collaborazione

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei quali le pubbliche amministrazioni per esigenze di particolare e comprovata necessità cui non possano far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa;

CONSIDERATO che la norma individua i seguenti presupposti di legittimità per il conferimento di tali incarichi:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze e funzionalità dell'amministrazione
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
- la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione

TENUTO CONTO che il comma 6 bis del medesimo articolo prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO altresì l'art. 3 comma 18 e comma 5 della legge 244/2007, che subordina l'efficacia dei contratti di collaborazione alla pubblicità sul sito istituzionale dell'ente dei nominativi dei consulenti, oggetto dell'incarico e relativo compenso;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 173 legge 266/2005 in tema di trasmissione alla Corte dei Conti degli incarichi di consulenza di importo superiore ad euro 5.000;

CONSIDERATE inoltre le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5 del 21 dicembre 2006 e n. 2 dell'11 marzo 2008, che tra l'altro precisano che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscano in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" e che comportano per loro natura una spesa di modica entità equiparabile ad un rimborso spese (ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) non comportino l'utilizzo di procedure comparative né obblighi di pubblicità;

TENUTO altresì conto che l'inosservanza delle disposizioni sopra indicate determina responsabilità amministrativa ed erariale per il dirigente preposto;

RITENUTA la necessità di adottare il regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione presso la Camera di commercio del VCO;

determina

- di approvare la bozza di regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione presso la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Colombo)

**Bozza REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PRESSO LA CAMERA di COMMERCIO del
VERBANO CUSIO OSSOLA**

**Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)**

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche aventi ad oggetto tutte le prestazioni d'opera di cui agli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

**Art. 2
(Presupposti)**

Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere conferiti dal Segretario Generale o dirigente delegato previo accertamento dei seguenti presupposti di legittimità:

1. congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali attribuite alla Camera di commercio e con i piani ed i programmi di attività adottati
2. preventiva verifica, da parte del Segretario Generale o dirigente delegato al personale, dell'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Ente e dell'opportunità di ricorrere ad una collaborazione esterna, come definita dall'art. 1 del presente regolamento
3. natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione, che deve corrispondere ai requisiti di alta professionalità stabiliti dalla legge
4. preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
5. verifica della compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti

Della fase istruttoria e della sussistenza dei requisiti di legittimità viene dato atto nella formulazione del provvedimento di incarico di collaborazione.

**Art. 3
(Individuazione delle professionalità)**

Il Segretario Generale o dirigente delegato predisporre un avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'incarico
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico alla luce delle prestazioni richieste e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 7 dlgs. 165/2001 e della normativa vigente in tema di specializzazione universitaria
- c) durata dell'incarico

- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
- e) compenso ed informazioni correlate (periodicità del pagamento, eventuali rimborsi spese, trattamento fiscale e previdenziale...)
- f) indicazione del Servizio camerale di riferimento e del responsabile del procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed il termine entro il quale sarà conclusa la procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui al successivo art. 4.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, laddove richiesto ai sensi dell'art. 3 e della normativa vigente. E' possibile prescindere da questo requisito qualora l'attività debba essere svolta da soggetti iscritti in ordini o albi professionali ovvero che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al dlgs. 276/2003.

Art. 4 (Procedura comparativa)

Alla valutazione dei curricula presentati provvede il Segretario Generale o dirigente delegato.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento ed in particolare svolgimento di analoghi incarichi presso la Camera di Commercio e/o sua Azienda speciale ovvero presso altre Pubbliche Amministrazioni, comprese le altre Camere di commercio e/o Aziende speciali delle medesime e grado di conoscenza delle normative di settore
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività richiesta.

Qualora sia necessario per la natura dell'incarico da conferire, si potrà prevedere anche una prova a carattere teorico-pratico.

Possono essere conferiti incarichi professionali in via diretta senza l'espletamento di procedure di selezione nelle seguenti situazioni:

- a) quando, a seguito di indicazione di procedura selettiva, non sia stata presentata alcuna manifestazione di disponibilità

- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o tecnica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera
- c) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Ente, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione
- d) in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, da esplicitare nel provvedimento di incarico, per le quali non possano essere utilmente espletate le procedure in selezione

Art. 5 (Esclusioni)

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Fra le prestazioni meramente occasionali escluse si indicano a titolo esemplificativo la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazione e simili che comportino un compenso di modica entità assimilabile ad un rimborso spese.

Sono altresì esclusi gli incarichi di patrocinio legale e di difesa dell'Ente in giudizio ed in generale gli incarichi a professionisti caratterizzati dalla natura tipicamente fiduciari; gli incarichi relativi a prestazioni connesse alla progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc. di lavori pubblici ed opere pubbliche, che risultano disciplinate in modo specialistico da disposizione di legge; le prestazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti di appalto, per le quali si applicano le disposizioni normative vigenti. Sono in ogni caso esclusi gli incarichi di collaborazione esterna che non comportano esborso di corrispettivo.

Qualora gli incarichi siano soggetti a normative di settore, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di riferimento.

Art. 6 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

Il Segretario generale/dirigente delegato provvede con proprio atto all'assegnazione dell'incarico alla luce delle modalità individuate nell'avviso di cui all'art. 3, c1, determinando il compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per

